



## STATUTO

### Art. 1. Costituzione, Sede, Durata

È costituita l'ASSOCIAZIONE VENETO RESPONSABILE, rete regionale per la Responsabilità Sociale d'Impresa, delle Organizzazioni e di Territorio. Essa ha sede legale in Padova in Piazzetta Forzatè, 1/a. La durata prevista è fino al 2050.

### Art. 2. Finalità e Attività

L'Associazione Veneto Responsabile ha la finalità di promuovere la Responsabilità Sociale d'impresa, delle Organizzazioni e di Territorio, di facilitare la diffusione di buone pratiche attraverso la costruzione di una rete tra i diversi soggetti del contesto economico-sociale ed istituzionale.

Scopo dell'Associazione è quello di sensibilizzare le comunità territoriali e i soggetti pubblici e privati che in tali contesti operano.

Le attività dell'Associazione sono finalizzate all'attivazione di percorsi partecipativi con l'obiettivo di impegnare i diversi portatori d'interesse in progetti finalizzati a valorizzare la Responsabilità Sociale d'Impresa, delle Organizzazioni e di Territorio.

Nello svolgimento delle attività necessarie a promuovere la responsabilità sociale, l'Associazione persegue politiche di rappresentanza delle istanze comuni delle organizzazioni aderenti nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni economiche e sociali.

L'Associazione, nell'ambito della sua attività, intende operare - oltre che nei settori elencati nell'art. 10 D. Lgs. 460/97 - con iniziative di carattere culturale, formativo, editoriale e promozionale, attraverso l'attivazione di incontri, corsi di formazione, pubblici dibattiti, seminari, ricerche, studi e quanto possa servire allo scopo di promuovere le proprie finalità di cui al presente articolo.

### Art. 3. Caratteristiche dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, democratica, non ha fini di lucro, opera nell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali, al raggiungimento delle stesse finalità.

L'Associazione deve destinare eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di distribuzione delle quote sociali o avanzi di esercizio nonché di fondi, riserve o capitale tra gli associati, anche in forma indiretta durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### Art. 4. Associati

Possono aderire all'ASSOCIAZIONE VENETO RESPONSABILE le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, le organizzazioni e le persone giuridiche. L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati; nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente e contro la cui decisione non è ammesso appello; le iscrizioni decorrono dalla data di delibera del Consiglio.

Gli associati sono classificati in tre distinte categorie:

- associati fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione;
- associati ordinari: quelli che hanno aderito all'Associazione versando la quota minima;
- associati sostenitori: quelli che hanno aderito all'Associazione versando la quota più elevata che sarà con periodicità annuale indicata dal Consiglio Direttivo.

Il vincolo sociale cessa per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;
- per decesso;
- per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità,
- per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto;
- per delibera del Consiglio Direttivo in relazione al mancato pagamento anche di una quota associativa annuale.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente. L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti:

- a versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- ad osservare il presente statuto, il Regolamento qualora vigente;
- a sottoscrivere la Carta dei Valori da parte del legale rappresentante dell'organizzazione associata;
- a rispettare le decisioni prese dagli Organi dell'Associazione di cui all'art.5;
- a contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;
- ad astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

I diritti riconosciuti agli associati sono i seguenti:

- la partecipazione con diritto di voto all'Assemblea degli Associati;

- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- la partecipazione alle cariche sociali;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

### Art. 5. Organi dell'Associazione

Sono organi dell' ASSOCIAZIONE VENETO RESPONSABILE:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando obbligatorio per legge o se nominato per decisione dell'Assemblea.

### Art. 6. Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative annuali; ogni associato è titolare di un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare all'Assemblea da altri associati anche se membri del Consiglio. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a seguito di specifica delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, da inviare mediante lettera ordinaria ovvero e-mail, firmata dal presidente e spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data. Sono comunque ammesse altre forme di convocazioni (fax, invito verbale, ecc.) purché possa essere provata l'avvenuta convocazione. L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo della base sociale.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il verbale di ogni assemblea viene redatto da un associato designato dal Presidente ovvero dal Segretario, se nominato, e firmato dal Presidente, viene conservato agli atti e di esso sarà data lettura prima dell'inizio della successiva adunanza.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
- approva il programma generale, proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- approva o respinge le richieste di modifica dello Statuto di cui all'art. 14;
- delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo circa l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati e le eventuali quote aggiuntive straordinarie a quella annuale;
- delibera su quanto concerne l'accettazione e la destinazione di entrate derivanti da lasciti testamentari;

- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

### Art. 7. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, che amministra l'Associazione, è composto da cinque a undici associati, eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a tre mandati; nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio salvo, eventualmente, il rimborso delle spese sostenute a motivo dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi o su richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire a mezzo lettera inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. Sono comunque ammesse altre forme di comunicazione (fax, e-mail, invito verbale, ecc.) purché possa essere provata l'avvenuta convocazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

La carica di ciascun membro decade nel momento in cui l'organizzazione di cui egli fa parte esce dall'Associazione. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, come pure nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali ed il programma generale, proponendo altresì l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati e le eventuali quote aggiuntive straordinarie a quella annuale;
- sottoporre ad approvazione dell'Assemblea l'acquisto di quote di società di cui al titolo V, capo V e seguenti del codice civile, per importi superiori ad euro 1500;
- determinare il programma operativo in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande delle organizzazioni che intendono aderire;
- assumere il personale;
- gestire la Banca del Tempo Responsabile;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- delegare compiti in via continuativa al Presidente, ai Vicepresidenti o ad uno dei membri del Consiglio, definendo i limiti e le modalità di esercizio dei poteri delegati;
- costituire le Commissioni di Lavoro;
- promuovere e coordinare le attività previste dal programma operativo, autorizzandone la spesa;
- provvedere all'amministrazione dell'Associazione anche delegando le relative attività.

## Art. 8. Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, rimane in carica 3 anni e può essere rieletto fino a 3 mandati.

Il Presidente ha la firma sociale, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e ne garantisce le deliberazioni.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte da uno dei Vicepresidenti.

Il Presidente può istituire un comitato esecutivo formato da componenti del Consiglio Direttivo con funzioni da esso indicate.

## Art. 9. Collegio dei Revisori dei Conti

Quando obbligatorio per legge o per decisione degli associati, viene nominato Il Collegio dei Revisori dei Conti. Tale organo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dall'art. 2403 c.c..

## Art. 10. Cariche Sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, sono esercitate nella gratuità, ad eccezione di specifici incarichi a loro assegnati, (di direzione, di promozione esterna e/o di gestione di progetti). Il Consiglio Direttivo individua il compenso per tali incarichi, sulla base del livello dei compensi generalmente erogati alla generalità dei collaboratori dell'Associazione. Le cariche sociali possono essere riconfermate fino a 3 mandati. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## Art. 11. Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, ivi comprese quote di partecipazione al capitale di società di cui al titolo V, capo V e seguenti del codice civile;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quota associativa annuale, che tutti gli associati sono tenuti a versare;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato e della Regione, nonché di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali;
- rendite derivanti da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

- finanziamenti a progetti pubblici e privati.

L'Assemblea degli Associati potrà deliberare sul versamento di quote aggiuntive straordinarie a quella annuale. A complemento delle risorse finanziarie derivanti dalla quota di adesione, verrà costituita fra gli associati ed i simpatizzanti una "Banca del Tempo Responsabile", dove verranno valorizzate tutte le disponibilità in termini di tempo, spazi ed infrastrutture che ogni associato mette a disposizione a titolo gratuito, per lo svolgimento delle attività.

### Art. 12. Esercizi Sociali

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea degli Associati, ogni anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Gli stessi devono essere inviati agli associati con la convocazione della medesima Assemblea.

### Art. 13. Quota Sociale

La quota associativa è a carico degli associati e fissata dall'Assemblea.

Essa è annuale, non è ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di associato, è intrasmissibile se non nel caso di successione a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte all'attività dell'Associazione. Essi non sono elettori, né eleggibili alle cariche sociali.

### Art. 14. Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli aventi diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea stessa. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti all'Assemblea.

### Art. 15. Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta solo dall'Assemblea degli Associati, con maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Estinte tutte le passività sociali, le eventuali attività residue saranno devolute nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea ad altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 16. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.